

Oggetto: *comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90 per l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 s.m.i rispettivamente: 1) della Determina n. 32 del 26/01/2023 di revoca in autotutela della procedura di gara indetta con la determinazione n. 397/2022; 2) della determina n. 39 del 31/01/2023 recante procedura telematica relativa al servizio di contact center (CIG 96276636D7); 3) della determina n. 582 del 19/12/2022 di aggiudicazione del servizio in favore della società Mediacom e rinvio degli atti alla commissione di gara per riesame delle valutazioni in merito al criterio PT.A1*

II DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/90 s.m.i.

Vista La propria determina n. 397 del 01/09/2022 di approvazione degli atti ed indizione della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di contact center;

Vista La propria determina n. 582 del 19/12/2022 di aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore economico Mediacom S.r.l.;

Vista La nota pervenuta in data 30/12/2022, trasmessa dal legale della società Tecnocall s.r.l. seconda classificata nella graduatoria relativa alla gara di cui all'oggetto, con la quale si formulava istanza di "revoca in autotutela" dell'aggiudicazione disposta nonché di accesso agli atti di gara;

Vista La propria determina n. 32 del 26/01/2023 con la quale si è disposta la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per motivi di pubblico interesse della determinazione di indizione gara n. 397 del 01/09/2022 e degli atti conseguenti relativi all'intera procedura di gara;

Vista La propria determina n. 39 del 31/01/2023 di indizione di una nuova procedura di gara ed approvazione dei relativi atti di gara "procedura aperta telematica relativa al servizio di contact center CIG 96276636D7";

Vista La nota pervenuta in data 06/02/2023 (prot. ACA n. 3036/2023) e trasmessa dal legale della società Mediacom s.r.l. di richiesta di revoca in autotutela della summenzionata determina n. 32/2023 e conferma degli atti di gara;

Vista la precisazione del Direttore Tecnico di ACA spa, allegata agli atti di gara, con la quale si chiarisce che "la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto anche dopo che i lavori della commissione giudicatrice si sono conclusi con una proposta di affidamento...".

Visto l'art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

Visto l'art. 21 nonies L. n. 241/90 s.m.i. ai sensi del quale: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.";

Visto l'art. 21 quinquies, comma 1 L. n. 241/90 s.m.i. ai sensi del quale: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

Ritenuto che alla luce di una rinnovata disamina degli atti di gara e delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, i profili di criticità della procedura sono circoscritti alla sola sub-fase procedimentale della valutazione dell'offerta tecnica con specifico e puntuale riferimento all'attribuzione del



punteggio relativo ad un solo criterio di valutazione dell'offerta tecnica (PT.A1) e che pertanto non appare coerente con i superiori principi di economicità, celerità, efficienza dell'azione amministrativa l'annullamento dell'intera procedura di gara;

Ritenuto pertanto di dovere annullare in autotutela, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21 nonies L. n. 241/90 s.m.i., la propria determinazione n. 32/2023 non rinvenendo ragioni di pubblico interesse per l'annullamento dell'intera procedura di gara e conseguentemente confermare la determinazione n. 397 del 01/09/2022 e gli atti consequenziali della procedura;

Ritenuto di dovere conseguentemente annullare la determina 39/2023 di riedizione della procedura di gara che non risulta essere più necessaria in conseguenza della conferma della gara precedente;

Ritenuto tuttavia che il criterio di cui al punto PT.A1 dell'art 17 del disciplinare appare presentare natura verosimilmente tabellare/quantitativa ed è pertanto necessario un riesame dei punteggi assegnati dalla commissione in merito a detto specifico criterio;

Considerata altresì, la necessità di procedere alla verifica della documentazione amministrazione della ditta prima classificata anteriormente all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90, anche della determina n. 582 del 19/12/2022 di aggiudicazione della gara in favore di Mediacom srl con consequenziale rimessione degli atti alla commissione di gara ed al RUP per gli adempimenti di cui sopra;

Ritenuto che vista l'urgenza di provvedere risultando il servizio in corso in scadenza al 28 febbraio di concedere termine entro e non oltre il 21 febbraio 2023 per la presentazione di eventuali memorie e/o osservazioni;

COMUNICA

- Ai sensi degli artt. 7 ss L. n. 241/90 l'avvio del procedimento preordinato rispettivamente:
 - All'annullamento in autotutela ai sensi dell'art 21 nonies L. n. 241/90 rispettivamente 1) della Determina n. 32 del 26/01/2023 di revoca in autotutela della procedura di gara indetta con la determinazione n. 397/2022; 2) della determina n. 39 del 31/01/2023 recante procedura telematica relativa al servizio di contact center (CIG 96276636D7);
 - Alla conferma della determina n. 397 del 01/09/2022 di indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di contact center (CIG 9384206BC3) e degli atti consequenziali;
 - All'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 della determina n. 582 del 19/12/2022 di aggiudicazione della gara in favore della società Mediacom srl e rinvio degli atti al RUP ed alla commissione di gara per il riesame delle valutazioni in merito al criterio PT.A1 e per gli adempimenti consequenziali di disamina e verifica della documentazione amministrativa allo stato pretermessa;
- Vista l'urgenza di provvedere, di concedere termine entro il 21 febbraio 2023 per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni;
- Che il responsabile del procedimento e del provvedimento è il sottoscritto.

Il Direttore Generale

Dott. Marco Santedicola

